



# COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

## AVVISO

ISTITUZIONE "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO"

LEGGE 22/11/2000 N. 353

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rende noto che, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 21.11.2000 n. 353, con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 28.12.2023 è stato istituito il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castelleone.

Con il presente avviso si rende noto che:

- dalla data odierna e sino al 03.02.2024, per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castelleone, il registro e la Delibera di Giunta comunale;
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni all'indirizzo pec del Comune di Castelleone [comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.castelleone@pec.regione.lombardia.it)
- La documentazione relativa al Catasto incendi è consultabile:
  - Sul sito internet del Comune di Castelleone [www.comune.castelleone.cr.it](http://www.comune.castelleone.cr.it) dal quale potrà essere anche scaricata;
  - Presso gli uffici del Settore Tecnico

- Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate entro il giorno **03.02.2024 ore 12,00**, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, **le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.**

**E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive**, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

**Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche**, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

IL RESPONSABILE

Arch. Nicoletta Rho